



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

- Approvato con Decreto Ministeriale 15 aprile 2005 – G.U. n. 106 del 09/05/2005 - Supplemento Ordinario n. 84 – Decreto Rettorale n. 02/05 del 05/05/2005.
- Modifiche art. 27 comma 7 – Decreto Rettorale n. 39/07 del 20 settembre 2007.
- Modifiche ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 approvate con Decreto della Direzione Generale per l'Università del 15 maggio 2008 – Decreto Rettorale n. 63/08 del 20 maggio 2008.

INDICE

Articolo 1 - Definizioni

TITOLO I - Corsi di Studio e strutture didattiche

Articolo 2 - Titoli e Corsi di Studio

Articolo 3 - Strutture didattiche

Articolo 4 - Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici

Articolo 5 - La Facoltà e i Consigli di Facoltà

Articolo 6 - Le Classi di Corsi di Studio e i Collegi di Classe

Articolo 7 - I Corsi di Studio ed i Consigli di Corsi di Studio

Articolo 8 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facoltà e dei Corsi di Studio

Articolo 9 - Crediti formativi universitari

Articolo 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche ed integrative

Articolo 11 - Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio

Articolo 12 - Orientamento e tutoraggio

Articolo 13 - Commissioni didattiche paritetiche

TITOLO II - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche

Articolo 14 - Corsi di laurea

Articolo 15 - Corsi di laurea magistrale

Articolo 16 - Corsi di Dottorato di ricerca

Articolo 17 - Master universitari

Articolo 18 - Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

Articolo 19 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

Articolo 20 - Calendario didattico

Articolo 21 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti

Articolo 22 - Esami e verifiche del profitto

Articolo 23 - Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti; interruzione degli studi

Articolo 24 - Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori

Articolo 25 - Attività didattiche formative, integrative e di tutoraggio legate all'incentivazione dei Docenti e dei Ricercatori

Articolo 26 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

Articolo 27 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti

Articolo 28 - Immatricolazioni ed iscrizioni

Articolo 29 - Certificazioni

Articolo 30 - Tutela dei diritti degli studenti

TITOLO IV - Norme finali

Articolo 31 - Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

Articolo 32 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

Articolo 1 *Definizioni*

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei, di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- b) per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Dottorato di ricerca e di *Master* universitario, come individuati dall'art. 2;
- c) per titoli di studio, la Laurea (L), la Laurea magistrale (L.M.), il Dottorato di ricerca ed i *Master* universitari di primo e secondo livello, come individuati dall'art. 2;
- d) per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di Studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo dei crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
- e) per Classi di appartenenza dei Corsi di Studio (Classi di Corsi di Studio), l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale sull'Autonomia e determinati dai Decreti ministeriali;
- f) per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'art. 11 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
- g) per Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, l'insieme delle norme che regolano i curriculum dei Corsi di Studio, come specificato nell'art. 11 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
- h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, così come definito dai Decreti ministeriali;
- j) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, come specificato dall'art. 9;
- k) per obiettivo formativo, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato, come precisato dai Decreti Ministeriali;
- l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutoraggio, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio, al fine del conseguimento del relativo titolo;
- n) per Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Docenti e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 4 della Legge 370 del 19 ottobre 1999.

TITOLO I

Corsi di Studio e strutture didattiche

Articolo 2

Titoli e Corsi di Studio

1. L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, di seguito denominata Università, rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea Magistrale, nonché Dottorati di Ricerca e Master universitari.
2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Dottorato di ricerca e il Master Universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di Studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Dottorato di ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e dei Decreti Ministeriali, nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine di Corsi di Studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe hanno, sotto tutti gli aspetti giuridici, lo stesso valore legale e sono corredati dal supplemento al diploma, di cui all'art. 11 comma 8 del DM 270/2004. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari, coincidenti con quella del Corso di Studio corrispondente, oltre che dall'indicazione numerica della classe di appartenenza.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di Studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali in vigore e, in particolare, del D.M. 270/2004 e successive modifiche e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, approvati dall'Ateneo in conformità con la vigente normativa
5. Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione, assicura almeno ogni tre anni, in base ad un preciso sistema di valutazione interna delle attività didattiche definito da un apposito Regolamento, la revisione dei Corsi di Studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti e specifici. In questo senso, compete al Senato Accademico assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi umanistici, scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale.
6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di Studio, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici.
7. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti Ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 27 del presente Regolamento.
8. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri. Nel caso di convenzioni con Atenei stranieri, la durata normale dei Corsi di Studio può essere variamente determinata, anche in deroga al comma 4 del presente articolo, in relazione a precise normative dell'Unione Europea.
9. L'Università può attivare, ai sensi delle leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici e/o integrativi, anche a distanza, finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di Studio.

Articolo 3

Strutture didattiche

1. Le Strutture didattiche dell'Ateneo sono le Facoltà.
2. I Regolamenti didattici possono prevedere, ove non contemplate dallo Statuto, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna Struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
3. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi, possono essere attivate Strutture didattiche interateneo.

Articolo 4

Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, proposti dai rispettivi Consigli di Corso di Studio e approvati, a maggioranza, dal Consiglio di Facoltà o dalle Facoltà interessate, sono emanati dal Rettore.

I Regolamenti dei Corsi di Studio interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori degli Atenei interessati, in seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici.

2. Nel caso di attivazione di Corsi di Studio interfacoltà (ai sensi dell'art. 7, comma 2), i Regolamenti di Facoltà determinano le norme generali cui devono attenersi i Consigli di Corso di Studio cui essi appartengono, in base ad una convenzione reciproca tra le Facoltà interessate, che assicuri il pieno rispetto delle norme generali stabilite da ciascuna di esse.

3. In caso di persistente dissenso tra diverse Facoltà al cui interno siano attivati Corsi di Studio interfacoltà, la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante.

4. Formano parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo gli Ordinamenti didattici di ciascun Corso di Studio; ogni Ordinamento didattico determina in particolare:

a) le denominazioni, gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio ed i risultati di apprendimento attesi, espressi secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (Descrittori di Dublino: conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento), indicando le rispettive classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; in particolare, oltre alle attività formative qualificanti (lettere a) e b) dell'art. 10.1 del DM 270/2004) ogni Corso di Studio deve prevedere:

- I. attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
- II. attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- III. attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- IV. attività formative, non previste dai punti I, II e III, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del Lavoro;
- V. ai fini dell'acquisizione delle conoscenze professionali, attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terziario, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 270/04, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, individuati anche sulla base delle attività classificate dall'ISTAT.

6. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Studio, approvato dal Consiglio di Facoltà e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina:

a) che, in assenza di una specifica delibera inserita nel Regolamento didattico stesso, i Corsi di Studio di una stessa classe sono da considerarsi affini e vale per essi l'obbligo di avere 60 CFU comuni; tuttavia, con specifica delibera, possono essere definiti distinti gruppi di affinità, valendo in tal caso solo all'interno di ognuno di essi l'obbligo dei 60 CFU comuni;

- b) in riferimento ai criteri di accesso degli studenti ai Corsi di Laurea, la modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di Laurea e i criteri di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto disciplinato nel successivo art. 10;
 - c) il piano di studi, con l'elenco degli insegnamenti, l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - d) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - e) i curriculum offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - f) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle verifiche del profitto degli studenti;
 - g) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - h) ogni altra indicazione richiesta dall'art. 11, 2° comma, della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni.
7. I Regolamenti didattici di Corsi di Studio attivati all'interno di una Facoltà o dei Corsi di Studio interfacoltà confluiscono annualmente, entro i termini stabiliti dal Senato Accademico, nel Manifesto didattico di Facoltà o nei Manifesti delle Facoltà interessate (ai sensi dell'art. 11, comma 1).

Articolo 5

Facoltà e Consigli di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutoraggio e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutti i Corsi di Studio attivati al suo interno.
2. Il Regolamento di Facoltà disciplina le forme ed i tempi entro cui il Consiglio di Facoltà assume le deliberazioni, in particolare su:
 - a) il calendario didattico (eventualmente entro termini massimi fissati dal presente Regolamento di Ateneo) e sull'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici;
 - b) la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori (entro i termini fissati dalla Legge, dal Senato Accademico e dal presente Regolamento), in relazione ai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio che li vedono coinvolti e agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;
 - c) la compilazione del Manifesto didattico di Facoltà, ai sensi dell'art. 4, comma 6 e dell'art. 11, commi 1 e 2;
 - d) l'istituzione delle Commissioni didattiche paritetiche, ai sensi dell'art. 13;
 - e) l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Studio, ai sensi dell'art. 8;
 - f) l'attivazione – proposta, ove siano istituite - dalle Giunte di Classe, di moduli didattici, mediante supplenze, affidamenti o contratti e sulla loro disattivazione;
 - g) l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti, ove istituite, dalle Giunte di Classe;
 - h) nel caso in cui non vi siano più Corsi di Studio afferenti alla medesima classe, i poteri di cui alle precedenti lettere f) e g) spettano al Consiglio di Corso competente.

Articolo 6

Le Classi di Corsi di Studio e le Giunte di Classe

1. Qualora siano stati attivati più Corsi di Laurea afferenti ad una stessa classe è istituita la Giunta di Classe, che opera per l'organizzazione armonica delle relative attività didattiche.
2. La Giunta di Classe è costituita dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio ed è presieduta dal Preside o da un suo delegato.

3. La Giunta di Classe ha di norma funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Facoltà cui afferisce e svolge i seguenti compiti principali:

- a) proposta d'istituzione di nuovi Corsi di Studio interni alla Classe;
- b) coordinamento delle attività didattiche e formative dei diversi Corsi di Studio;
- c) proposta di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, elaborati dai Consigli di Corsi di Studio;
- d) organizzazione delle attività di tutoraggio promosse dalla Classe;
- e) proposta di progetti di attività di orientamento per l'accesso all'Università e guida alle preiscrizioni, anche realizzabili in collaborazione con Scuole secondarie superiori italiane e straniere.

Articolo 7

I Corsi di Studio e i Consigli dei Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio sono istituiti e attivati ai sensi della vigente normativa, del D.M. 270/04 e dei Decreti Ministeriali, su proposta delle Facoltà interessate, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. I Corsi di Studio possono essere attivati anche su proposta comune di diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di Studio interfacoltà) o convenzioni con diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono a una tra le Facoltà o a uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.

3. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio di Corso di Studio, costituito da tutti i Professori di ruolo e fuori ruolo, dai Ricercatori affidatari di insegnamenti all'interno del Corso di Studio e dai professori a contratto, che sono incaricati dalla Facoltà di svolgere attività didattica, come previsto dallo Statuto.

4. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un Presidente, eletto dal Consiglio tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie. La funzione del Presidente viene svolta da un Professore che fa parte del Consiglio di Facoltà a cui afferisce il Corso di Studio.

5. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i seguenti compiti:

- a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà il Regolamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione del curriculum e dell'attribuzione dei crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai decreti ministeriali per la Classe;
- b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica e organizzativa dei vari curriculum proposti dall'Ordinamento;
- c) determina e sottopone alla Giunta di Classe di appartenenza, ove istituita, i requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando l'eventuale istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche ed integrative, finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell'art. 10;
- d) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento e propone annualmente eventuali modifiche e precisazioni alla Giunta di Classe, ove istituita; verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
- e) provvede al coordinamento di attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
- f) studia nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture, per evitare sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
- g) esamina e approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei Regolamenti didattici;
- h) esamina e approva le richieste di trasferimento degli studenti e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sulla mobilità studentesca;

- i) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
 - j) verifica la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi assicurando, attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;
 - k) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento e ne dispone l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali;
 - l) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero e assistenza didattica, nelle forme previste dall'art. 10, comma 3;
 - m) propone alla Giunta di Classe, ove istituita, le modalità del riconoscimento dei crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università, ai sensi dell'art. 9, comma 5.
6. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Facoltà, acquisito il parere favorevole delle Commissioni Didattiche paritetiche di cui all'art. 13, entro il termine imprescindibile di trenta giorni. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico (ai sensi del D.M. 270/04, art. 12, comma 3).
7. In base ad apposite convenzioni tra Università, proposte dai Consigli dei Corsi di Studio e/o dalla Giunta di Classe, ove istituita, ratificate dai Consigli di Facoltà e approvate dal Senato Accademico, i Corsi di Studio possono prevedere accordi con Corsi di Studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

Articolo 8

Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facoltà e dei Corsi di Studio

1. L'Ateneo istituisce i Corsi di Studio nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 11 del DM 270/2004 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. Con apposite deliberazioni, l'Ateneo attiva i Corsi di Studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati dalla normativa vigente in materia, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Università.
3. L'attivazione dei Corsi di Studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca Dati dell'Offerta Formativa del Ministero.
4. L'istituzione di una nuova Facoltà dell'Ateneo è regolata dalla legislazione vigente.
5. Nel caso di disattivazione di Corsi di Studio, l'Ateneo, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, 2° comma, del D.M. 270/04, assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facoltà la determinazione delle relative modalità, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Articolo 9

Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito.
2. Al credito corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative

richieste dagli Ordinamenti Didattici, oltre alle ore di studio e, comunque, di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, stages, competenza linguistica ed informatica, ecc.).

3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è così individuata: su 25 ore relative ad ogni credito formativo, 10 ore saranno di lezione e all'interno di queste 10 ore l'80% verrà dedicato alle lezioni e alle esercitazioni collegiali, mentre il restante 20% sarà dedicato agli esami e ad altri processi di apprendimento attivo e innovativo stabilito dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio. Le restanti 15 ore saranno dedicate allo studio individuale. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio potranno prevedere un numero inferiore di ore di studio individuale per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facoltà, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

5. I Regolamenti di Facoltà possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Consiglio di Corso di Studio, di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti di Facoltà e in forme regolamentate dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

6. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà (ai sensi dell'art. 18), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università, anche esterna (ai sensi dell'art. 19), compete al Consiglio del Corso di Studio in cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.

Articolo 10

Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Gli Ordinamenti e i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio richiedono allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso, e determinandone le modalità di verifica. In particolare, gli studenti, ai fini dell'ammissione ai Corsi di Laurea, devono sostenere una prova di accesso, composta da più momenti di verifica, quali l'esame del curriculum personale presentato da ciascuno studente, test a risposta multipla, la redazione di elaborati, il sostenimento di colloqui o altre prove determinate nell'Ordinamento didattico. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche, di cui al comma 3. La mancanza di tali requisiti culturali, determinati dai Regolamenti e dagli Ordinamenti didattici, prende il nome di debito formativo.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, i Consigli di Corso di Studio possono prevedere, internamente a ciascun Corso di Laurea, l'istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte in determinati periodi dell'anno accademico, favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, sulla base di appositi incarichi o convenzioni approvati dal Senato Accademico. Attività propedeutiche e attività formative integrative previste dall'Ordinamento didattico, sempre allo scopo dell'assolvimento del debito formativo, possono essere svolte anche da Docenti e da Ricercatori, anche sulla base di un

ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dai Regolamenti per l'incentivazione dei Docenti. Il Regolamento Didattico può inoltre prevedere l'attivazione di attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la cui partecipazione da parte degli studenti immatricolati sia soltanto consigliata e facoltativa.

4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo è negativa, il Consiglio di Corso di Studio competente può proporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà l'indicazione di specifici obblighi formativi, da soddisfare in ogni caso entro il primo anno di corso.

5. Per l'ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale, si richiede allo studente il possesso della Laurea o del diploma universitario triennale, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. L'Ordinamento didattico di ogni Corso di Laurea Magistrale deve prevedere per gli studenti che intendono accedervi precisi requisiti curriculari ed una adeguata preparazione personale, verificata mediante l'analisi del curriculum presentato da ciascuno studente e da un colloquio. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

6. L'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale è consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi, nel rispetto delle norme stabilite dai Regolamenti dell'Università.

Articolo 11

Manifesto degli studi, curriculum e piani di studio

1. Entro il 15 luglio di ogni anno, il Senato Accademico approva il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà, in cui è fissato il numero massimo degli iscritti da ammettere al primo anno di ogni Corso di studi, precedentemente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e le modalità di selezione.

2. I Manifesti di Facoltà vengono pubblicati nella Guida dello Studente di ogni Facoltà, resa gratuitamente disponibile dagli uffici competenti, anche in forma elettronica sul sito dell'Università.

3. Nei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall'Ordinamento del Corso di studi cui è iscritto, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale, in entrambi i casi mediante la presentazione del proprio piano di studi alla Segreteria studenti, entro i tempi fissati dal Senato Accademico.

4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curriculum individuali saranno vagliati, sulla base dei criteri indicati dall'Ordinamento di Corso di Studio e dal Regolamento di Corso di Studio, da una apposita Commissione, istituita dal Consiglio di Corso di Studio e approvati dal Consiglio stesso.

Articolo 12

Orientamento e tutoraggio

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutoraggio e di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, il Senato Accademico provvede, con un apposito Regolamento, ad organizzare le attività di orientamento e tutoraggio previste dalla Legge vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della Facoltà e del Corso di Studio, percorso degli studi e delle attività connesse dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro).

2. L'Ateneo prevede l'istituzione di un Servizio di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutoraggio di cui al comma precedente, eventualmente con il supporto di un apposito ufficio, incaricato di assolvere agli aspetti organizzativi e amministrativi di tali attività e da una

Commissione di Ateneo per l'orientamento ed il tutoraggio. Tale Servizio può operare anche in collaborazione con altri enti esterni pubblici e privati.

3. Le attività di orientamento e di tutoraggio sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche, nel contesto della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei Docenti e dei Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività fa parte dei compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione.

4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facoltà e le Classi di Corsi di Studio, eventualmente con il supporto organizzativo dell'ufficio di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e in rapporto con la Direzione Scolastica Regionale o con singoli istituti, possono offrire:

- a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione;
- b) corsi di formazione dei docenti di Scuola Superiore su temi relativi all'orientamento;
- c) consulenze su temi relativi all'orientamento, inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.

5. In materia di orientamento, le Facoltà e i Consigli dei Corsi di Studio diffondono, mediante l'attività di tutoraggio, informazioni sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

6. In materia di orientamento post-universitario, le Facoltà possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi:

- a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- b) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.

Articolo 13

Commissioni didattiche paritetiche

1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica paritetica di Facoltà o di un organismo equivalente, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed è composta, secondo norme fissate dal Regolamento di Facoltà, da docenti e ricercatori scelti tra i membri del Consiglio di Facoltà e da rappresentanti degli studenti in modo che sia assicurata una composizione paritetica.

3. La Commissione paritetica di Facoltà svolge i seguenti compiti:

- a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
- b) propone al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo, atte a migliorare l'organizzazione didattica;
- c) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sull'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati (art. 7, comma 6);
- d) esprime parere di merito sulla congruità tra obiettivi e insegnamenti prima dell'attivazione di un Corso di Studio e può assumere compiti di vigilanza.

TITOLO II

Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche

Articolo 14

Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione di tali conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza

delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle risultate dalle consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dai Regolamenti dei Corsi di Studio, secondo le normative prescritte dall'art. 10.

3. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

4. Al fine di evitare la parcellizzazione delle attività formative, ai sensi dell'art. 4 del DM 16 marzo 2007, in ciascun Corso di Laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche ricorrendo a prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente, ricorrendo, ove necessario, ad una o più prove in itinere, scritte, orali e/o pratiche, prima della prova finale.

5. All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, l'Ordinamento didattico corrispondente stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università.

Articolo 15

Corsi di Laurea Magistrale

1. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività d'elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Requisito di ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale è il possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale che comunque devono essere verificati, sono richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale, secondo le normative prescritte all'art. 10.

3. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale è di ulteriori due anni dopo la Laurea.

4. Al fine di evitare la parcellizzazione delle attività formative, ai sensi dell'art. 4 del DM 16 marzo 2007, in ciascun Corso di Laurea Magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche ricorrendo a prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente, ricorrendo, ove necessario, ad una o più prove in itinere, scritte, orali e/o pratiche, prima della prova finale.

5. L'Ateneo può istituire Corsi di Laurea Magistrale solo se è già attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea Magistrale, ovvero in seguito al riconoscimento equivalente, sulla base di una specifica convenzione, della validità del Corso di Laurea avviato presso un'altra Università o presso altra Facoltà dello stesso Ateneo.

Articolo 16

Corsi di Dottorato di ricerca

1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione.

2. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei Corsi di Dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi Ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati

dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal D.M. n. 224 del 30/04/1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un Corso di Dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento, previa delibera del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione.

3. I Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.

4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di titolo di Laurea Specialistica, nonché ai possessori di titolo di Laurea conseguito in base alla normativa previgente al DM 509/99.

5. L'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca, i cui Regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai Regolamenti stessi.

6. Il numero dei laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato, il numero dei Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e l'ammontare ed il numero, comunque non inferiore alla metà dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente, con Decreti Rettorali.

7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Dottorato di ricerca congiunti o Corsi di Dottorato Internazionale. In tal caso, le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca possono essere definite dai Regolamenti didattici, anche in deroga al precedente comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.

8. La denominazione dei Corsi di Dottorato di ricerca e il loro Ordinamento didattico, comprensivo dell'eventuale articolazione in curriculum, sono determinati dal Regolamento didattico relativo, progettato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dal Senato Accademico. La durata normale dei Corsi non è inferiore a tre anni.

9. Ai sensi dell'art. 19, parte delle attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Dottorato di ricerca può essere svolta anche all'estero, presso Università o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca ed essere riconosciuta come curriculum, ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 19.

Articolo 17

Master universitari

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente ed aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.

2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Magistrale.

3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.

4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base all'adeguata strumentazione di rilevazione attivata dall'Ateneo, è stato possibile individuare l'esistenza reale. A tale scopo, l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari), di primo e di secondo livello.
6. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani e stranieri.

Articolo 18

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di Studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti ed indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e, limitatamente agli studenti che intendano iscriversi al Corso di Laurea, l'eventuale debito formativo da assolvere.
2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di studi può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di Studio, secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università Italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curriculum individuali, di attività formative impartite nell'Università e richieste dai Regolamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università Italiane o straniere (o ad esse assimilabili).
3. I Regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata.
4. I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale, e gli studenti iscritti a Corsi di Studio presso Università estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio, ad ogni livello, presenti nell'Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Articolo 19

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Università aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea (Programmi Socrates/Erasmus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di Studio.
2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai Regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai Regolamenti dei Programmi di cui al comma 1 e diventa operante con approvazione o, nel caso di convenzioni bilaterali, di semplice ratifica da parte del Consiglio di Corso di studi interessato, ai sensi dell'art. 9, comma 6.

Articolo 20

Calendario didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.
2. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, annualità, ecc.), fermi restando gli obblighi di presenza dei Docenti e dei Ricercatori di cui all'art. 24.
3. Il Calendario didattico prevede la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente.
4. Il Consiglio di Facoltà delibera numero e articolazione delle sessioni di esame (estiva, autunnale e straordinaria di febbraio, con l'eventuale preappello di febbraio per le discipline la cui didattica è terminata nel primo semestre), compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso, agli studenti lavoratori e a casi particolari, dandone informazione entro tempi opportuni. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dall'art. 27.

Articolo 21

Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso all'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.
2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di studi. Per tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei Regolamenti didattici:
 - a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito disciplinare definito;
 - b) l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari;
 - c) il tipo di verifica del profitto che consente, nei vari casi, il conseguimento dei relativi crediti.
3. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso la prova di verifica sarà unica e dovrà accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.
4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati, in questo caso, alla collaborazione di più Docenti e/o Ricercatori, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici.
5. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica pratica ad esse connesse.
6. Le strutture didattiche competenti possono approvare che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da altra Facoltà, previo assenso della stessa, sentito il Docente.
7. I Consigli di Corso di Studio possono proporre al Consiglio di Facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati. Il Consiglio di Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione di attivare gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
8. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi è compito del Consiglio di Facoltà verificare che i programmi didattici e le prove di esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

Articolo 22

Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, con esoneri parziali orali o scritti, ecc.), atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
3. In occasione degli esami, la valutazione del profitto può tener conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente, e dovrà considerare i risultati conseguiti in eventuali esoneri parziali avvenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
4. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del corso o entro limiti temporali specificamente previsti dal Regolamento didattico, e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneità", riportato sul libretto personale dello studente.
5. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. In casi di sovraffollamento, le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Qualora i Regolamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito dalla confluenza di più attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse, come previsto nel caso indicato dall'art. 22, comma 3.
7. In particolare, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 14 comma 4 e dall'art. 15 comma 4 del presente Regolamento, in materia di numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto previste per i Corsi di Studio dal DM 16 marzo 2007, si stabilisce che alla valutazione collegiale complessiva delle prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati devono prendere parte i docenti titolari dei suddetti insegnamenti o moduli.
8. Le Commissioni degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Rettore. Tali Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, il secondo è un altro docente, ricercatore o un cultore della materia o di materia affine, oppure, ove necessario, da altro docente al quale la Facoltà riconosca le competenze necessarie. I cultori della materia devono essere in possesso di Laurea Magistrale o di Laurea, conseguita in base alle normative previgenti l'applicazione del D.M. 509/99, e sono nominati dal Rettore su richiesta del Consiglio di Facoltà e su suggerimento del titolare del corso, in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facoltà. Il Presidente della Commissione cura il corretto svolgimento delle prove di esame.
9. Il verbale di esame è firmato dal Presidente e da almeno un altro membro della Commissione giudicatrice, con funzioni di segretario. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti, alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d'esame.
10. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Rettore, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti.
11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto della propedeuticità e delle attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento didattico.

Articolo 23

Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di Studio (escluso il Dottorato di ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche. La frequenza è comunque obbligatoria e viene accertata dai Docenti, secondo norme stabilite dai Regolamenti didattici. Il Consiglio di Facoltà nomina annualmente una commissione incaricata di verificare la fondatezza da parte degli studenti di essere iscritti come non frequentanti.
2. Il riconoscimento della frequenza alle attività formative richieste avviene attraverso una documentazione predisposta dalla Segreteria studenti e consegnata ad ogni docente titolare di corso il quale, al termine del Corso, consegnerà tale documentazione attestante le frequenze al corso di ogni singolo studente alla Segreteria studenti, che provvederà all'affissione dell'elenco degli studenti che non hanno superato il massimo delle assenze previste dai singoli Regolamenti didattici. Nel caso in cui uno studente abbia superato tale massimo dovrà frequentare lezioni di recupero, nei modi e nei termini stabiliti dai Consigli di Corso di Studio, e solo allora potrà essere ammesso alla verifica finale.
3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dal Regolamento didattico del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo, il numero dei crediti necessario per il conseguimento del titolo di studio.
4. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini determinati dal Consiglio di Corso di Studio interessato. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato, su deliberazione del predetto Organo. Il Consiglio di Corso di Studio provvede, in tali casi, a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
5. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'ordinamento per otto anni accademici consecutivi, salvo specifica richiesta di riattivazione della carriera precedentemente percorsa, previa valutazione e autorizzazione del Consiglio di Corso di studi competente.
6. Si considera studente ripetente:
 - a) lo studente fuori corso che non abbia conseguito il titolo di studio entro i termini stabiliti ai sensi del comma precedente;
 - b) lo studente che entro la durata del Corso non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza per tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico;
 - c) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.
7. Il Consiglio di Corso di Studio può definire a quale anno di Corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.
8. Lo studente ripetente è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste dal Regolamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente), allo scopo di poter superare gli esami, o le prove di verifica, che mancano al completamento della sua carriera formativa. L'eventuale esenzione alla frequenza deve essere approvata dal Consiglio di Corso di Studio.
9. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi. Di norma, in tale caso, i risultati della sua precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi, previa verifica.
10. Agli iscritti ai Master che siano stati ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di ricerca, sia in sede, sia presso altra Università, si applicano le normative vigenti (art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398).

Articolo 24

Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori

1. Entro la scadenza comunicata annualmente con nota del Ministero dell'Università e della Ricerca per l'inserimento delle informazioni relative ai corsi nella sezione Off.f della Banca dati dell'offerta formativa, i Consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di Corso di Studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
2. I Docenti e i Ricercatori devono presentare all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio, entro i termini stabiliti dalla Facoltà, i contenuti degli insegnamenti di cui sono a qualsiasi titolo incaricati e i programmi degli esami previsti.
3. I Docenti e i Ricercatori che intendano prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio cui afferiscono, devono ottenere il preventivo nullaosta dal Consiglio di Facoltà.

Articolo 25

Attività didattiche formative, integrative e di tutoraggio legate all'incentivazione dei Docenti e dei Ricercatori

1. L'Ateneo provvede, anche attraverso incentivi finanziari, all'attivazione di iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento al rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento e al tutoraggio.
2. Tra le iniziative di ordine didattico attivate, l'Ateneo comprende tutte le attività didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio di ogni livello come completamento dell'offerta formativa di base e che vengono svolte dai Docenti e dai Ricercatori nell'ambito di un orario di lavoro che eccede la quota minima obbligatoria fissata ai sensi dell'art. 24, comma 1 e che non superi una quota massima fissata dal suddetto Regolamento. Possono rientrare tra queste attività integrative:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di Corso (art. 10, commi 3 e 5);
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in corso di studio per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni (art. 12, comma 6);
 - c) attività di tutoraggio finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento (art. 12), nonché alle attività di recupero decise dal Consiglio di corso per quegli studenti che non abbiano raggiunto il minimo delle frequenze stabilite dai Regolamenti didattici di Facoltà;
 - d) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento quantitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
 - e) attività di incremento e di integrazione dell'offerta formativa prevista dagli Ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.);
 - f) corsi per la formazione permanente;

g) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di scuola di ogni grado, organizzati sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 26

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'Università cura la diffusione dell'informazione sulla propria offerta didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito agli orari di lezione, ai calendari di esami, agli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori.
2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
3. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali, con le relative scadenze, sono resi pubblici dai Presidi mediante l'affissione in appositi albi e/o mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.
4. La pubblicazione del Manifesto di Facoltà e della Guida dello Studente, anche in via telematica, è curata, entro termini prefissati, dalle strutture a ciò delegate dal Senato Accademico.
5. L'Ateneo pubblicizza, a cura della Segreteria Studenti, una guida pratica per gli studenti contenente informazioni sulle operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle iscrizioni ai Corsi di Studio.
6. L'Ateneo predispone una Guida ai Servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

Articolo 27

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il Regolamento didattico di Facoltà disciplina:
 - a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione;
 - b) il Calendario didattico e delle prove finali;
 - c) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tener conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver acquisito il numero dei crediti universitari previsti dal relativo Regolamento didattico.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento può prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.
5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e del Dottorato di ricerca, il Regolamento deve prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi, il Regolamento didattico fissa il termine per la consegna della tesi compilata presso la Segreteria di Facoltà.
6. Entro scadenze periodiche, fissate dal Regolamento di Facoltà, gli studenti che sono tenuti, ai sensi dei commi precedenti, all'elaborazione di una tesi scritta finale, sottopongono ad approvazione del

Consiglio di Corso di Studio l'assegnazione dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:

- a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico tra i docenti di un medesimo Consiglio;
- b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni;
- c) la possibilità di avvisare tempestivamente gli studenti interessati dei bandi concernenti le eventuali forme di assistenza economica previste dall'Ateneo o dagli Enti per il Diritto allo Studio Universitario, per l'elaborazione della tesi.

7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Rettore e sono composte da almeno tre membri, di cui almeno due professori universitari e/o ricercatori. In ogni caso deve essere garantita in Commissione la presenza di un professore universitario. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Professore più anziano, presente in Commissione.

8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto nell'anno accademico interessato.

9. Nei Corsi di Studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Facoltà interessate.

TITOLO III

Diritti e doveri degli studenti

Articolo 28

Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studi sono chiaramente indicati – congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sul numero degli studenti che saranno ammessi per ogni Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, sulle modalità e la tempistica della prova di accesso, sulla documentazione da predisporre una volta superata tale prova e le tasse da pagare – nel Manifesto degli studi e nella Guida prevista dall'art. 26, comma 5, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo.

2. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea Specialistica e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere al Preside di Facoltà l'iscrizione a un anno di Corso successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di Corso di Studio interessato, che proporrà al Consiglio di Facoltà le eventuali delibere in proposito.

3. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi di Studio. A questo scopo la Segreteria studenti richiede, salvo deroghe concesse dal Rettore, che il diploma richiesto per l'iscrizione sia esibito in originale. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal Corso di studi cui è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

Articolo 29

Certificazioni

1. Gli Uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, in conformità con la legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e sulla trasparenza amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/04, gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è strutturato secondo modalità

definite dalle Giunte di Classe e dai Consigli di Facoltà interessati e può essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

3. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera, anche parziale, dello studente con l'attestazione degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Articolo 30

Tutela dei diritti degli Studenti

1. La tutela dei diritti degli Studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede a curare le modalità particolari e ad attivare le strumentazioni adeguate per il perseguimento di tale scopo generale.

2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle strutture didattiche competenti.

3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

TITOLO IV

Norme finali

Articolo 31

Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Senato Accademico, è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, previo parere del CUN.

3. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo 32

Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico, anche su proposta dei Consigli di Facoltà o di altre strutture didattiche competenti, ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.